

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI
DELL'ANNO 1997

USCITE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997		
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	Trattamento integrativo	Prestazioni di capitale	TOTALE
riporto.....	8.824.894.000	8.036.900.000	3.686.522.655	4.689.344.700	8.355.867.355
10 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:					
Eliminazione crediti per prestazioni da recuperare.....	0	0	2.802.361	0	2.802.361
11 SVALUTAZIONE E DEPREZZAMENTO:					
Assegnazione al fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare.....	0	0	4.051.375	6.480	4.058.855
12 STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI:					
Per contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti (All. n.1).....	14.011.000.000	14.805.184.000	5.895.563.000	8.909.591.000	14.805.184.000
13 ATTRIBUZIONE RATEI PASSIVI FINALI:					
Per prestazioni (All. n.3).....	2.253.000.000	2.901.000.000	408.060.250	15.300.000.000	15.708.060.250
COMPONENTI ECONOMICHE.....	23.188.894.000	25.743.084.000	9.977.029.641	28.898.944.180	38.875.973.821
TOTALE DELLE USCITE.....	84.279.109.000	88.896.553.000	32.152.720.919	97.444.611.583	129.867.332.512
14 ASSEGNAZIONE AL FONDO SPECIALE DI RISERVA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 587/1971.....	7.224.000.000	8.969.922.000	6.843.511.480	0	6.843.511.480
15 ASSEGNAZIONE AL FONDO SPECIALE DI RISERVA DI CUI ALL'ART.17 DELLA LEGGE N. 587/1971.....	20.892.000.000	24.541.652.000	0	50.876.135.182	50.876.135.182
16 AVANZO ECONOMICO.....	55.347.455.000	66.936.624.000	30.440.044.739		30.440.044.739
TOTALE A PAREGGIO.....	167.742.564.000	199.346.751.000	69.436.277.138	148.320.746.785	217.757.023.923

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997			
	Originario (dato economico)	Aggiornato (dato economico)	Accertati nel 1997	meno: rateo al 31.12.1996	più: rateo al 31.12.1997	Totale (dato economico)
TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI PENSIONE.....	44.254.000.000	44.530.407.000	44.952.191.421	5.895.593.000	5.930.423.000	44.987.021.421
PRESTAZIONI DI CAPITALE:	54.682.000.000	56.260.409.000	68.210.495.399	8.909.591.000	8.546.891.000	67.847.795.399
- Gestione dell'indennità di anzianità.....	46.662.000.000	48.021.757.000	60.245.983.182	7.682.243.000	7.463.023.000	60.026.763.182
- Assicurazione temporanea di gruppo.....	8.020.000.000	8.238.652.000	7.964.512.217	1.227.348.000	1.083.868.000	7.821.032.217
TOTALE.....	98.936.000.000	100.790.816.000	113.162.686.820	14.805.184.000	14.477.314.000	112.834.616.820

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997		
	Originario	Aggiornato	Trattamento integrativo	Prestazioni di capitale	Totale
Ammende, multe e sanzioni civili.....	68.000.000	344.000.000	142.355.000	217.950.087	360.305.087
Interessi per il versamento dilazionato o differito dei contributi.....	6.700.000	4.690.000	850.000	1.512.000	2.362.000
Interessi sul versamento dilazionato degli oneri della legge n. 336/1970.....	8.400.000	7.405.000	0	8.764.401	8.764.401
Entrate diverse.....	59.402.000	117.080.000	27.620.000	33.807.000	61.427.000
TOTALE.....	142.502.000	473.175.000	170.825.000	262.033.488	432.858.488

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997			
	Originario (dato economico)	Aggiornato (dato economico)	Impegnate	meno: rateo al 31.12.1996	più: rateo al 31.12.1997	Totale (dato economico)
TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI PENSIONE:						
Rate complessive lorde di pensione.....	25.204.000.000	23.178.612.000	22.963.941.972	729.388.000	408.060.250	22.642.614.222
a detrarre:						
- oneri per miglioramenti art.2 bis, legge n.59/1991.....	4.960.000.000	5.071.000.000	5.130.000.000	0	0	5.130.000.000
- maggiore onere per perequazione rate di pensione dal 1° gennaio 1994.....	71.000.000	69.000.000	69.000.000	0	0	69.000.000
 Rate di pensione a carico del Fondo.....	 20.173.000.000	 18.038.612.000	 17.764.941.972	 729.388.000	 408.060.250	 17.443.614.222
PRESTAZIONI DI CAPITALE:	38.150.000.000	51.000.000.000	67.713.657.349	2.100.000.000	15.300.000.000	80.913.657.349
Indennità di fine rapporto.....	37.500.000.000	50.000.000.000	66.938.823.479	2.000.000.000	15.000.000.000	79.938.823.479
Indennità integrativa dell'assicurazione temporanea di gruppo.....	650.000.000	1.000.000.000	774.833.870	100.000.000	300.000.000	974.833.870
 TOTALE.....	 58.323.000.000	 69.038.612.000	 85.478.599.321	 2.829.388.000	 15.708.060.250	 98.357.271.571

ALLEGATO N. 4

TRASFERIMENTI PASSIVI

	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997		
	Originario	Aggiornato	Trattamento integrativo	Prestazioni di capitale	Totale
Trasferimento allo Stato delle somme già destinate al soppresso ONPI - art. duodecies della legge n. 641/1978.....	293.000.000	302.000.000	130.894.000	197.084.000	327.978.000
Contribuzione a favore degli Enti di patronato e di assistenza sociale.....	236.000.000	227.000.000	98.607.000	148.470.000	247.077.000
Contribuzione a favore dell'Istituto italiano di medicina sociale.....	1.500.000	1.700.000	732.000	1.102.000	1.834.000
TOTALE.....	530.500.000	530.700.000	230.233.000	346.656.000	576.889.000

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, per quanto riguarda la gestione pensionistica nell'anno 1997 è stato interessato dai seguenti provvedimenti:

- la legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, che all'art. 4 ha ridotto da dieci a tre anni il termine di decadenza per proporre l'azione giudiziaria;
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici. Tale provvedimento, pur non facendo espresso riferimento ai fondi integrativi, produce effetti che si riflettono nell'ambito del fondo integrativo, considerato lo stretto collegamento tra la normativa specifica del Fondo e la normativa dell'Assicurazione generale obbligatoria.
- Il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, il quale, in attuazione dell'art.3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha introdotto particolari criteri di calcolo delle pensioni per i nuovi assunti a far tempo dal primo gennaio 1993 e per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992;
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", la quale contiene, all'art. 11, numerose disposizioni in materia pensionistica, già illustrate in precedenza;

- La legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e contenente norme in materia pensionistica;
- la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare". Sebbene tale legge di riforma delle pensioni non faccia espresso riferimento ai Fondi integrativi dell'Assicurazione generale obbligatoria, tuttavia le nuove norme possono incidere su detti Fondi proprio in riferimento al coordinamento della loro normativa con quelle del sistema generale;

In particolare di quest'ultima legge si richiamano le seguenti disposizioni:

- l'art. 1, comma 41, nell'estendere la disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti, vigente nel regime dell'Assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime, stabilisce che in caso di presenza di un solo figlio minore, studente o inabile, l'aliquota percentuale della pensione è elevata dal 60 al 70 per cento, limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge.

Tale disposizione è applicabile al Fondo Esattoriali in virtù di quanto disposto dall'art. 9 della legge 29 luglio 1971, n. 587, istitutiva del Fondo, che disciplinando la liquidazione della pensione ai superstiti, stabilisce, per quanto concerne i soggetti ed i requisiti per il diritto alla pensione di reversibilità e le aliquote percentuali, che si applicano le norme in vigore nell'Assicurazione

generale obbligatoria.

- L'art. 1, comma 43, ha disposto che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della stessa legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Le disposizioni di cui ai predetti commi 41 e 43 hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 1995;

- l'art. 2, comma 14, in materia di integrazioni al trattamento minimo stabilisce che, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995, il limite di reddito per i soggetti coniugati, ai fini dell'integrazione stessa è elevato da tre a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

Relativamente alla gestione delle prestazioni in capitale si richiamano le norme introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 1996 che, come già detto in precedenti relazioni al bilancio, hanno variato la misura dell'aliquota contributiva, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dal 17 per cento al 7,35 per

cento, di cui 6,35 per cento di pertinenza della gestione per il trattamento di fine rapporto e 1 per cento per l'assicurazione temporanea di gruppo per casi di morte o di invalidità dell'iscritto, nonché la consistenza della riserva di cui all'art. 17 della legge 29 luglio 1971, n. 587, prevista nella misura dell'intero ammontare del trattamento di fine rapporto maturato da tutti gli iscritti al Fondo.

Da ultimo si segnala la norma di cui all'art. 3, commi da 211 a 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 2 della legge 28 maggio 1997, n. 140, che prevede il versamento, per gli anni 1997 e 1998, a titolo di anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto, di importi da quantificarsi in base ad aliquote comprese tra il 2 e il 5,89 per cento, del trattamento maturato alla fine degli anni precedenti, in relazione alle dimensioni occupazionali dei datori di lavoro. Gli importi corrisposti verranno portati in detrazione delle ritenute erariali da versare, a cura dei sostituti d'imposta, a partire dall'anno 2000.